

## **Il progetto WhistleblowingPA rispetto alla pubblicazione della piattaforma per le segnalazioni**

Le Linee Guida dell'A.N.AC. (adottate dall'Autorità con [Delibera n. 469 del 9 giugno 2021](#)) prevedono che l'Amministrazione dia "notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni nella home page del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile."

Sembrerebbe quindi mettere al centro la conoscibilità della piattaforma da parte dei soggetti legittimati.

Eppure, subito dopo l'A.N.AC. aggiunge che "Tuttavia, anche al fine di evitare usi impropri del sistema, l'indirizzo web della piattaforma, sebbene raggiungibile da Internet, potrà non essere reso pubblico sul sito istituzionale dell'amministrazione".

Questa precisazione sembrerebbe considerare la possibilità che uno strumento che permette di effettuare segnalazioni all'ente in modo confidenziale potrebbe permettere un abuso, per esempio con l'invio di un numero eccessivo di segnalazioni non pertinenti o forse provenienti da soggetti non legittimati. È possibile che questa preoccupazione derivi dai dati dell'A.N.AC. in qualità di soggetto ricevente segnalazioni esterne dei dipendenti: il numero di segnalazioni non rilevanti ricevute è infatti ingente anche se andrebbe considerato il fatto che l'Autorità è un soggetto indipendente molto visibile.

L'A.N.AC. specifica inoltre che "in assenza della pubblicazione sul proprio sito Internet, l'Amministrazione è comunque tenuta a garantire l'accesso non ristretto ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, contemplati nel co. 2 del novellato art. 54-bis d.lgs. 165/2001". Fornisce quindi indicazioni su come dovrebbe essere data notizia dei canali di segnalazione ai soggetti legittimati ma esterni all'amministrazione, "ad es. mediante comunicazione diretta del link al momento della sottoscrizione del contratto".

In seguito, anche in risposta a una nostra richiesta di chiarimenti, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito alcune [FAQ](#) in merito. Sulla base di queste, **la piattaforma non può essere messa nel solo intranet aziendale ma deve essere pubblicata su internet, ne deve essere data comunicazione sul sito istituzionale e poi eventualmente può non essere indicizzata.**

Tuttavia, riteniamo quest'interpretazione dell'Autorità potenzialmente lesiva dei diritti di alcuni tra i soggetti legittimati dalla normativa stessa. In particolare, i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che riportiamo: "(l)a disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica."

I lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici, infatti, subirebbero una discriminazione se la pubblicazione della piattaforma fosse sulla sola intranet, così come per ogni possibile restrizione rispetto alla conoscibilità dei canali di segnalazione. La mancata indicizzazione degli stessi sul sito dell'ente o la complicata reperibilità richiederebbero la necessità di chiederne i riferimenti, comportando una necessaria esposizione.

Inoltre, riteniamo che in un'epoca di forte sbilanciamento nei numeri delle segnalazioni esterne rispetto a quelle interne, questi ultimi canali vadano incentivati, promuovendone il più possibile la conoscibilità e l'accessibilità per i soggetti legittimati.

Da un lato non possiamo esporre il nostro progetto a possibili impugnazioni presso il Consiglio di Stato, perché riteniamo che le indicazioni di A.N.AC. possano portare a una compressione dei diritti con un trattamento disomogeneo di soggetti che la legge equipara. Dall'altro, **nello spirito di promozione dell'istituto e non infrangendo in alcun caso disposizioni obbligatorie, abbiamo scelto di non mantenere abilitate le piattaforme non pubblicate sul sito istituzionale o pubblicate in sezioni nascoste e difficilmente raggiungibili.**